

**LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 04-02-2003
REGIONE BASILICATA**

**"Disciplina del Bilancio di Previsione e norme di contenimento e di
razionalizzazione della spesa per l'Esercizio 2003".
(Legge Finanziaria 2003)**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA
N. 11
del 4 febbraio 2003

ARTICOLO 38

Modifica alla Legge Regionale 25 gennaio 1993, n. 6

1. L'art. 24 della L.R. 25 gennaio 1993, n. 6 è così sostituito:

1. La Regione concede ai Comuni, singoli o associati, contributi per il risanamento, le realizzazioni, l'ampliamento ed il completamento di canili comunali, nonché per la realizzazione di rifugi e di canili sanitari consortili.

2. La Regione concede, altresì, agli Enti di cui al precedente comma, contributi a titolo di cofinanziamento per il mantenimento degli animali ricoverati nei canili.

3. I criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al precedente commi 1 e 2 saranno stabiliti con atti della Giunta Regionale.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si farà fronte con le risorse trasferite dallo Stato ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 e con le risorse regionali annualmente stanziare con leggi di bilancio."